

Procedure per l'iscrizione dei medi impianti termici civili nel registro regionale istituito con D.G.R. del 4 febbraio 2019 n° 106.

PREMESSA

Il D. Lgs 183/2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. . 152/2006 e s.m.i. (di seguito indicato come *decreto*) in particolare al *Titolo II* della *Parte Quinta* inerente agli impianti termici civili avente potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

In particolare:

- l'art 283 (definizioni) al comma 1 lettera d *bis*) definisce medio impianto termico civile l'impianto termico civile con potenza pari o superiore al 1 MW escludendo "gli impianti per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro";
- l'art 283 (definizioni) al comma 1, lettera i) identifica la "autorità competente" con quella responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;
- il comma 2 *bis* dell'art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2 *quater*;
- il comma 2 *ter* dell'art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2 *quater* entro il 1° gennaio 2029;
- il comma 2 *quater* dell'art. 284 stabilisce che è tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili;
- il comma 2 *quater* dell'art. 284 stabilisce che entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2 *bis* e 2 *ter* l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente;
- l'art. 286 stabilisce, tra l'altro, i limiti e le periodicità con cui i valori di emissione in atmosfera dei medi impianti termici civili devono essere controllati. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di impianto;
- l'art. 288 al comma 6 stabilisce che all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel medesimo articolo provvede l'autorità competente di cui all'art. 283, comma 1 lettera i) o diversa autorità indicata dalla legge regionale.

Con D.G.R. del 4 febbraio 2019 n° 106 pubblicata sul B.U.R. del 13/02/2019 n° 8 Serie Generale è stato deliberato di istituire, ai sensi del comma 2 *quater* dell'art. 284 del D. Lgs. 152/06, il registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili demandando al *Dirigente del Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti (ex Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica)* della Regione Umbria di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per l'attivazione e la gestione del suddetto registro.

Con D.G.R. n. 113 del 07/02/2023 ha preso avvio il percorso di internalizzazione del Servizio di controllo sugli impianti termici ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE), ai sensi del D.P.R. n. 75 del 16.04.2013. Il percorso si è concluso con l'approvazione dello Schema di

Convenzione tra la Regione Umbria e la Società in house 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (3A - PTA), per la gestione del Servizio di controllo sugli impianti termici ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e sugli APE, ai sensi del D.P.R. n. 75 del 16.04.2013 (D.G.R. n.763 del 26/07/2023).

Ai fini di dare attuazione a quanto disposto al punto 5 della D.G.R. sopra citata si ritiene utile rendere disponibili le seguenti indicazioni procedurali.

1. REGISTRO AUTORIZZATIVO

Il registro autorizzativo per l'iscrizione dei medi impianti termici civili - istituito con D.G.R. del 4 febbraio 2019 n° 106 è tenuto dalla 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (3A - PTA), agenzia in house a capitale interamente pubblico, di cui la Regione risulta essere uno dei soci.

Tale registro, tenuto su supporto informatico, contiene almeno i seguenti dati relativi a ciascun impianto:

- nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
- sede dell'impianto;
- classificazione secondo le definizioni del comma 1, lettere da *gg bis*) a *gg septies*), dell'art. 268 del decreto;
- classificazione dei combustibili utilizzati;
- quantitativi dei combustibili utilizzati e relativa unità di misura;
- potenza termica nominale;
- numero previsto di ore operative;
- data di messa in esercizio;
- campo note in cui inserire, nel caso in cui la data di messa in esercizio non sia nota, i riferimenti alle prove presentate che attestano la messa in esercizio antecedente al 20/12/2018.

2. AUTORITÀ COMPETENTE E COMUNICAZIONI.

Le funzioni dell'autorità competente di cui all'art 283, comma 1, lettera i) del decreto sono svolte per mezzo della 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (3A – PTA).

Le comunicazioni destinate all'autorità competente di cui ai successivi punti 3.a e 3.b devono essere trasmesse alla 3A – PTA, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC ambiente@parco3apec.org

3. OBBLIGHI IN CAPO AL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione (di seguito *responsabile*) è definito alla lettera m) del comma 1 dell'art. 283 del decreto come il soggetto indicato dal DPR 74/2013.

3.a) Iscrizione di un impianto nel registro autorizzativo

L'iscrizione dei medi impianti termici civili nel registro autorizzativo della Regione Umbria deve essere effettuata:

- almeno sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto nel caso di medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018;
- entro il 31 ottobre 2028 nel caso di medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica prima del 20 dicembre 2018 al fine di ottenerne l'iscrizione nel registro autorizzativo entro la scadenza del 1° gennaio 2029.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro autorizzativo della Regione Umbria, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto trasmette, con le modalità previste al punto 2:

- 1) lo schema di domanda riportato in allegato B al presente atto che potrà essere redatto:
 - In forma di file firmato digitalmente;
 - In forma di file ottenuto dalla scansione del modulo cartaceo con firma autografa inviato insieme alla scansione di un documento di identità valido;

- 2) la tabella riassuntiva disponibile nel sito della Regione Umbria o nel sito della 3A – PTA che-dovrà essere compilata e inoltrata in formato di foglio elettronico (xls, xlsx,..).

3.b) Controllo delle emissioni

Ai sensi dell'art. 286 del decreto, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto controlla i valori di emissione dell'impianto.

Nel caso in cui i valori misurati risultassero difformi dai valori limite prescritti, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve darne comunicazione all'autorità competente, con le modalità previste al punto 2, entro 24 ore dall'accertamento utilizzando l'atto di dichiarazione come da modello dell'allegato C. Contestualmente il responsabile è tenuto al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

3.c) Libretto di impianto

Ai libretti di impianto (che ai sensi del DM 10 febbraio 2014 sostituiscono i precedenti libretti di centrale) dei medi impianti termici civili il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve allegare:

- a) la dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche e ai valori di cui agli artt. 285 e 286 del decreto;
- b) l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori di cui all'art. 286;
- c) la comunicazione di avvenuta registrazione al registro autorizzativo;
- d) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati (che devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato X della parte V del decreto);
- e) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;
- f) la documentazione relativa alle comunicazioni trasmesse ed agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis dell'art. 286 del decreto quando si è riscontrata una non conformità dei valori limite delle emissioni misurati.

4. CONFERMA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO AUTORIZZATIVO

Entro trenta giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di cui al punto 3.a, l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tale esito al richiedente a mezzo di posta elettronica certificata.

5. ISPEZIONI E SANZIONI

I controlli relativi al rispetto di quanto previsto per i medi impianti termici civili di cui al presente documento, sono effettuati dalla 3A – PTA in occasione delle ispezioni di cui all'art. 9 (ispezioni sugli impianti termici) del DPR 74/2013.

Nel caso venga accertato il mancato rispetto di quanto stabilito al Titolo II del decreto, le sanzioni amministrative previste nell'art. 288 del medesimo decreto sono irrogate dalla Regione Umbria quale spettano gli eventuali proventi.